

2001

Atto di variazione RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

Con il presente atto di variazione le Parti convengono che il contratto è prestato per le garanzie e con i limiti di seguito precisati.

1 004 00003 00129880280

AGENZIA ROMA						NUMERO ARCHIVIO 129880280					
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)
1/1886	102	65	160929777/3		2001		2017	1	0	5	
EFFETTO VARIAZIONE		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO	
31/12/2018		31/12/2019		30/06/2019		2		SEMESTRALE		20/12/2018	
CONVENZIONE			COD.CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG.		
						2400			921		
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
CONFESERCENTI NAZIONALE - VIA NAZIONALE, 60 - 00184 ROMA RM										80186510584	
PREMI											
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO PRIMA RATA		PROV. RISCHIO	
355,65		53,35		409,00		91,00		500,00		RM	
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE		COMBINAZIONE	
355,65		53,35		409,00		91,00		500,00			
POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)			POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)		
1886 65 158501515											

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

VEDI ALLEGATO

GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE

		CODICE RISCHIO	MASSIMALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO
		22916		
1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI				
IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO (ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)		250,00		
	PER SINISTRO		1.000.000,00	818,00
	PER PERSONA		1.000.000,00	
	PER DANNI A COSE		1.000.000,00	
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO				
	PER SINISTRO			
	PER PERSONA			
PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO				
VALORE FABBRICATO	SUPERFICIE	NUMERO	PREVENTIVO RETRIBUZIONI	PREVENTIVO FATTURATO
		50		
TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE				818,00

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

UnipolSai Assicurazioni S.p.a.
Agente Procuratore
Marco Paolucci

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE
DI GUIDE TURISTICHE
E
ACCOMPAGNATORI TURISTICI**

**Assolvimento dell'obbligo assicurativo di cui dall'art. 3 del D. Lgs. 13/08/2011 n. 138
convertito dalla legge 14/09/2011 e dall'art. 5 del D.P.R. del 07/08/2012, n. 137**

**POLIZZA CONVENZIONE
FEDERAGIT/CONFESERCENTI**

premessò che

- Federagit – Confesercenti è l'associazione di categoria aderente alla Confesercenti Nazionale delle imprese abilitate a svolgere l'attività di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico;
- Federagit Confesercenti (di seguito denominata "Contraente"), al fine di dare una risposta alla esigenza delle Guide Turistiche e degli Accompagnatori Turistici associati in merito alla copertura assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile professionale prevista dal D. Lgs. 206/2007 art. 17 comma 7, ha ideato il "Progetto Federagit" (di seguito denominato "Progetto") e ha stipulato la polizza di responsabilità civile n. 65/160929777 con effetto dal 01/03/2017 nell'interesse dei suoi iscritti (di seguito denominati "Associati") che ne facciano richiesta;
- Federagit Confesercenti, per il tramite del Progetto, intende offrire agli aventi diritto servizi a valore aggiunto rispetto alla attività associativa istituzionale quali, in via esplicativa e non esaustiva, sistemi di firma digitale, posta elettronica certificata, call center, sviluppo siti web, convenzioni etc.
- Federagit Confesercenti si avvale di suoi incaricati (di seguito denominati "Incaricati Federagit") per offrire informazioni di carattere generale agli aventi diritto sui servizi erogati;
- Infoass Consulting S.r.l. c.f. 08509131002 con sede in via Annia Faustina 36/e a Roma (di seguito denominata "Gestore Informatico") è la società di servizi scelta da Federagit Confesercenti per la gestione delle adesioni al Progetto e per svolgere l'attività di tesoreria in relazione alla raccolta dei pagamenti da parte degli Associati aderenti al Progetto Federagit;
- L'Associato svolge una professione regolamentata ai sensi della Direttiva 2005/36/CE recepita con D. Lgs. 206/2007, iscritto a Federagit Confesercenti in qualità di Guida Turistica o Accompagnatore Turistico, intende aderire alla presente polizza inoltrando una richiesta di adesione al Contraente;

con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2018
e con termine alle ore 24.00 del 31/12/2019
si convengono le seguenti condizioni

Contraente: FEDERAGIT - CONFESERCENTI

DEFINIZIONI		
Assicurazione	il contratto d'assicurazione	
Polizza	il documento che prova l'assicurazione	
Contraente	FEDERAGIT CONFESERCENTI, l'associazione di categoria che stipula l'assicurazione	
Assicurato	Guida Turistica o Accompagnatore Turistico associato alla Contraente il cui interesse è protetto dall'assicurazione	
Gestore Informatico	Infoass Consulting S.r.l., società che detiene la gestione informatica delle adesioni alla polizza	
Società tesoriera	Infoass Consulting S.r.l., società incaricata dal Contraente all'incasso dei pagamenti da parte degli Assicurati e al riversamento alla Agenzia	
Compagnia	UnipolSai Assicurazioni S.p.a.	
Agenzia	Agenzia 1886 UnipolSai Assicurazioni S.p.a.	
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia	
Indennizzo	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro	
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali	
Sinistro	<u>Garanzia danni</u>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
	<u>Garanzia perdite patrimoniali</u>	la richiesta di risarcimento danni per la quale è prestata l'assicurazione
Scoperto	la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato	
Franchigia	la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato	
Danni corporali	la morte e/o lesioni personali	
Danni materiali	la distruzione e/o il danneggiamento di cose	
Perdite Patrimoniali	pregiudizio economico non conseguente a danni corporali e danni materiali	
Sinistri in serie	più sinistri che traggono origine da una stessa causa, anche se denunciati alla Compagnia in anni diversi	

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Con riferimento agli artt. 1892-1893-1894 c.c. il Contraente e/o Assicurato dichiarano:

- di non avere avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi

1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia si intende prestata per lo svolgimento dell'attività di Guida Turistica o di Accompagnatore Turistico, purché svolte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che le disciplinano e a condizione che siano regolarmente iscritti alla associazione Federagit Confesercenti.

2 - ASSICURATI

L'assicurazione si intende prestata in favore delle Guide Turistiche e degli Accompagnatori Turistici che aderiscono alla presente polizza convenzione con le modalità previste al successivo art. 6.12 (Attivazione della copertura assicurativa). Tali persone assumono la qualifica di "Assicurati" e beneficiano della copertura assicurativa prestata con la presente polizza.

ISCRIZIONE FEDERAGIT/CONFESERCENTI

Le condizioni normative e tariffarie previste in polizza vengono concesse all'Assicurato in forza della sua iscrizione alla Associazione FEDERAGIT/CONFESERCENTI. Conseguentemente l'Assicurato stesso prende atto che l'eventuale revoca dell'iscrizione a tale associazione, o il suo mancato rinnovo, comporta l'automatico e volontario recesso dalla presente polizza con effetto immediato dalla data di tale recesso.

3 - MASSIMALI (per ogni Assicurato)

- A. **Garanzia Danni** - L'assicurazione di cui al successivo art. 7.1 lett. E si intende prestata – a favore di ogni Assicurato - fino alla concorrenza del seguente massimale:
Massimale per ogni sinistro, per sinistri in serie ed anno assicurativo: € 1.000.000,00,
- B. **Garanzia Perdite Patrimoniali** - L'assicurazione di cui al successivo art. 7.1 lett. F si intende prestata – a favore di ogni Assicurato - fino alla concorrenza del seguente massimale:
Massimale per ogni sinistro, per sinistri in serie ed anno assicurativo: € 100.000,00,

La presente garanzia si intende operativa in caso sia stato corrisposto il corrispondente premio.

4 - FRANCHIGIA A CARICO DI OGNI ASSICURATO**Garanzia Danni (di cui all'art. 3A)**

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni sinistro e per ogni utente danneggiato in caso di sinistri in serie.

Garanzia Perdite Patrimoniali (di cui all'art. 3B)

L'assicurazione si intende pertanto prestata con applicazione di una franchigia pari a: € 1.000,00 (mille/00) per ogni sinistro e per ogni utente danneggiato in caso di sinistri in serie.

5 – EFFETTO E SCADENZA DELLA GARANZIA

Le condizioni prestate con la presente appendice di polizza hanno effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2018 e scadono alle ore 24:00 del 31/12/2019. Alla scadenza si intendono tacitamente rinnovate per un anno, e così di seguito, salvo disdetta con preavviso di almeno 60 giorni da inviarsi da una parte all'altra a mezzo lettera raccomandata.

6. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 6.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

Art. 6.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato, alla data di adesione alla presente polizza, non ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Compagnia la stipulazione, successiva alla adesione alla presente polizza, di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.).

Art. 6.3 - Pagamento del premio e regolazione del premio**A) Pagamento del premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c., escluso comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

B) Regolazione del premio

Il premio annuo, convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio annuo che deve intendersi quale premio minimo. A tale scopo:

a) Certificati emessi

Alla scadenza di ogni rata annua la Compagnia, in base al numero dei certificati emessi, provvederà ad effettuare il calcolo del reale premio di polizza dovute per l'annualità assicurativa, da cui verrà detratto il premio incassato in corso d'anno in base al riparto di pagamento di cui all'articolo "9. *Calcolo del premio*". L'eventuale differenza di premio dovrà essere pagata dal Contraente entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia. Si precisa che il premio di polizza deve intendersi quale premio minimo annuo dovuto alla Compagnia.

b) Inosservanza dell'obbligo di pagamento del suddetto premio

Nel caso in cui il Contraente, nel termine di cui sopra, non abbia effettuato il pagamento della differenza dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza del termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la

Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il premio di regolazione superi il doppio di quello base annuo di polizza, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla scadenza in cui si verifica tale fattispecie, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili presi a base per il calcolo del premio annuo di polizza, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy) e del Reg. UE 2016/679, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 c.c.).

Art. 6.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art.1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6.7 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 6.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6.9 - Foro competente

Il Foro, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 6.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 6.11 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione, nei confronti del Contraente ovvero del singolo Assicurato con preavviso di 30 giorni. In tale caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio non corso.

6.12 Consegna documentazione agli assicurati

Il Contraente, in collaborazione con l'Agenzia 1886, si impegna, ai sensi dell'art. 66 (Contratti in forma collettiva) del Reg. Ivass n. 40/2018, a consegnare agli aderenti la documentazione precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi dell'articolo 120-*quater* del D. Lgs. 209/2005.

Art. 6.13 Attivazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa può essere attivata tramite l'Incaricato Federagit con le seguenti modalità:

1. L'Incaricato FEDERAGIT:

- a. Invia il Modello di adesione al Progetto Federagit – Servizio Assicurativo (all. A1) al Contraente e al Gestore Informatico a mezzo fax al n. 06/57.40.957 o per via telematica all'indirizzo info@infoass.it, o alla società tesoriere se incaricata dal Contraente;
- b. Trasmette al Gestore Informatico o alla società tesoriere se nominata dal Contraente un elenco contenente i dati anagrafici degli associati che hanno richiesto la copertura assicurativa, al seguente indirizzo: info@infoass.it
- c. Effettua il pagamento a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:

<i>Intestazione</i>	<i>Banca</i>	<i>Iban</i>
Infoass Consulting S.r.l.	Unipol Banca S.p.a.	IT37T0312703200000000004961

- d. Invia copia del pagamento a mezzo fax al n. 06/57.40.957 o mail a info@infoass.it

2. Gestore Informatico - Società tesoriere se incaricata dal Contraente

Il gestore informatico o la società tesoriere se incaricata dal Contraente:

- a. Riceve dall'Incaricato Federagit la richiesta di adesione sottoscritta dal socio;
- b. Verifica il possesso dei requisiti (regolarità amministrativa dei pagamenti, tessera associativa valida per l'anno in corso, tesserino abilitativo all'esercizio della professione);
- c. completa la registrazione delle informazioni nel sistema informatico per consentire l'emissione dei certificati da parte della Agenzia;
- d. Invia la modulistica al Contraente;
- e. Invia i dati anagrafici alla Agenzia affinché provveda alla emissione dei certificati di assicurazione;
- f. Incassa il pagamento relativo alla adesione e trasmette i premi alla Agenzia 1886 UnipolSai Assicurazioni S.p.a. con cadenza quadrimestrale alle seguenti coordinate bancarie:

<i>Intestazione</i>	<i>Banca</i>	<i>IBAN</i>
UnipolSai Assicurazioni S.p.a.	MPS – Ag. 6	IT59Z0103003206000001658208

1. – Contraente

Il Contraente:

- a. riceve la modulistica relativa alle adesioni e i dati anagrafici degli aderenti al Progetto FEDERAGIT;
- b. verifica la qualifica di associato del richiedente la copertura assicurativa;
- c. autorizza il gestore informatico a trasmettere alla Agenzia le richieste di adesione sottoscritte dagli assicurati.

Art. 6.14 Certificato di assicurazione

L'assicurato per avvalersi della copertura assicurativa, compila il modulo di adesione al Progetto Federagit – Servizio Assicurativo di cui all'allegato 1.

L'Agenzia, al ricevimento del modulo di adesione, verificato l'avvenuto pagamento del premio nel rispetto del precedente articolo 6.13, provvede ad emettere per ogni Assicurato uno specifico certificato assicurativo. Il certificato assicurativo (allegato 2) identificato con un numero progressivo, contiene i dati anagrafici del richiedente, il numero della polizza quadro, il massimale assicurato, la data di effetto corrispondente alla data di pagamento (risultante da attestazione del Contraente o da copia del bonifico bancario o del conto corrente postale) e la data di scadenza. La copertura opera dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Art. 6.15 Non tacita proroga dei certificati assicurativi – Le adesioni da parte delle Guide Turistiche o degli Accompagnatori Turistici non sono soggette a tacita proroga e pertanto esse, e i relativi certificati assicurativi, cesseranno alla scadenza annua indicata sul certificato assicurativo senza obbligo di disdetta tra le parti.

La garanzia opera comunque, dopo la scadenza, fino alla data di pagamento per il rinnovo della copertura per un altro anno, entro il limite massimo di 30 giorni successivi al predetto termine.

Resta inteso che, qualora durante tale periodo l'assicurato non provveda ad effettuare il pagamento per il rinnovo della copertura per un altro anno, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

7. NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**Art. 7.1 - Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

- a) **Garanzia perdite patrimoniali** – **Estensione Custodia** (garanzia operativa se il corrispondente premio risulta regolarmente pagato)

La Società, qualora sia stato regolarmente corrisposto il relativo premio, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 13/08/2011 n. 138 convertito dalla legge 14/09/2011 e dall'art. 5 del D.P.R. del 07/08/2012, n. 137, limitatamente ai casi di distruzione, smarrimento o deterioramento di cose e/o documenti di qualsiasi genere, dai clienti stessi dati in custodia o comunque consegnati all'assicurato.

- b) **Garanzia danni**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi durante lo svolgimento, anche presso terzi, dell'attività descritta in polizza, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

L'assicurazione, sia per la garanzia "perdite patrimoniali" sia per la garanzia "danni", si intende prestata anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo di persone delle quali debba rispondere.

Art 7.2 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il medesimo periodo, che il singolo assicurato abbia aderito alla polizza e sia in regola con il pagamento dei premi.

Nel caso in cui l'Assicurato avesse in corso con la Compagnia una polizza di responsabilità civile professionale per il medesimo rischio, e lo stesso non intendesse rinnovarla alla sua scadenza per effetto della presente polizza, la garanzia di cui al presente contratto, per tale Assicurato, deve intendersi operante anche per le richieste di risarcimento a lui presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia della assicurazione prestata con la presente polizza e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del precedente contratto – o di sue polizze sostituite senza soluzione di continuità – purchè comunque relativi a fatti commessi dopo il 01/01/2017 e comunque entro 5 anni precedenti all'adesione alla presente polizza. L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della validità ed efficacia del contratto – di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza. La garanzia cessa ad ogni effetto alla scadenza della polizza.

Art 7.3 - Validità Territoriale

L'art. 14 (Validità Territoriale) delle "Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischio Diversi" del mod. 2001 A ed. 01/04/2014 si intende sostituito dal presente:

"La garanzia Danni e la garanzia Perdite Patrimoniali valgono per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano".

Art. 7.4 - Coesistenza di altre assicurazioni

Si conviene tra le parti che qualora esista altra assicurazione di responsabilità civile professionale, da chiunque stipulata, la garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata a “secondo rischio” e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra assicurazione, e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto. Resta comunque inteso che nel caso di non operatività dell’altra assicurazione, la presente polizza si intende operante a “primo rischio”.

Art. 7.5 - Cessazione dell’assicurazione

La copertura assicurativa cessa automaticamente qualora nei confronti dell’Assicurato siano prese sanzioni disciplinari di sospensione, cancellazione e radiazione dal ruolo di Guida Turistica e/o Accompagnatore Turistico.

La copertura assicurativa riprenderà efficacia nel momento in cui il provvedimento disciplinare di sospensione venga annullato, fermo restando comunque che la Compagnia non è tenuta ad indennizzare i sinistri

- relativi a richieste di risarcimento che pervengano all’Assicurato durante il periodo di sospensione dell’attività;
- che traggano origine da comportamenti compiuti nel periodo di sospensione dell’attività.

8. SINISTRI**Art. 8.1 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza allegando copia del certificato assicurativo nonché copia della tessera FEDERAGIT – Confesercenti in vigore alla data del sinistro.

Art. 8.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

9. CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo, o frazione di anno, comprensivo di accessori ed imposte, per ogni assicurato, è calcolato come segue:

Guida Turistica		Massimale		Premio annuo
Assicurazione	RCT Art. 7.1 lett. "b"	Estensione Custodia Art. 7.1 lett. "a"		
Responsabilità civile verso terzi	€1.000.000,00	NO	€ 26,00	
Responsabilità civile verso terzi		€ 100.000,00	€ 31,00	

oppure

Guida Turistica e/o Accompagnatore Turistico		Massimale		Premio annuo
Assicurazione	RCT Art. 7.1 lett. "b"	Estensione Custodia Art. 7.1 lett. "b"		
Responsabilità civile verso terzi	€1.000.000,00	NO	€ 37,00	
Responsabilità civile verso terzi		€ 100.000,00	€ 44,00	

Il premio di polizza preventivamente stimato in € 1.000,00 (mille/00) deve intendersi provvisorio – anticipato e soggetto a regolazione premio come disposto dall'art. 6.3 (Pagamento del Premio e regolazione del premio) delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" del presente all. 1 alla polizza.

10. COMPOSIZIONE DELLA POLIZZA

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni di cui ai presenti allegati e, per tutto quanto qui non derogato, dalle norme di cui al modello di polizza 2001/A ed. 01/04/2014 nonché dalla parte "B" di polizza, che il Contraente con la firma della presente dichiara di aver letto ed approvato.

Federagit - Confesercenti

UnipolSai Assicurazioni S.p.a.
Un Procuratore

11. CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti dell'art. 1341 – 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sotto indicati articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 6.5 Aggravamento del Rischio
- 6.11 Recesso in caso di sinistro
- 7.3 Validità Territoriale;
- 7.5 Cessazione dell'assicurazione.

Federagit - Confesercenti